

TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO – GIUDICE COLLI ANTONIANNA

R.G. 5465/2013 – UDIENZA 13/02/2014

MEMORIA DEL RICORRENTE

La falsità dei fatti riferiti nella memoria ENEA del 4.2.2014

Nella memoria dell'ENEA in atti dal 4.2.2014, i fatti essenziali sono stati tanto distorti da risultarne mistificata la vicenda lavorativa oggetto del ricorso e ingiustamente denigrate le caratteristiche lavorative e morali del ricorrente.

Ciò è mostrato dalle seguenti osservazioni ai fatti riferiti in tale memoria.

- 1) Il ricorrente è risultato assente ingiustificato all'audizione personale fissata dall'Organo Disciplinare. Di seguito il Commissario dell'ENEA ha adottato la Disposizione con la quale si è provveduto al licenziamento.**

Il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione riguardo tale audizione.

- 2) Il ricorrente mostra di disconoscere del tutto gli obblighi implicati dal suo rapporto di lavoro con l'ENEA. L'Ente ha adottato il licenziamento a seguito di cinque provvedimenti disciplinari, tutti attivati per assenza dal servizio.**

Al ricorrente non è mai stata assegnata alcuna attività lavorativa diversa da quella che già svolgeva, e tantomeno un servizio da svolgere in sedi dell'ENEA e da cui si sarebbe illecitamente assentato.

Infatti al ricorrente non è mai stata assegnata, né ufficialmente né ufficiosamente, alcuna attività lavorativa ulteriore al primo incarico ricevuto pochi giorni dopo l'assunzione avvenuta nel 1984, ed egli fin da allora ha svolto solo attività di ricerca sempre completamente autonoma e indipendente nel senso dell'essere tali sia l'individuazione dei compiti sia la loro esecuzione.

Tale attività, dovuta al rapporto di lavoro con l'ENEA, ha prodotto i rilevanti risultati attestati dal suo *curriculum* (all. 1).

- 3) Solo il ricorrente ritiene utile la possibilità di lavorare nella propria abitazione. Non è vero che l'ENEA ha sempre beneficiato dell'ottimo operato del ricorrente.**

Il fatto che il ricorrente lavorasse discrezionalmente nella propria abitazione o nella sua sede all'ENEA è stato per circa 20 anni (dal 1987 al 2007) approvato dall'Ente mensilmente, uffi-

cialmente, illimitatamente, ininterrottamente, senza decurtazioni della retribuzione, senza lamentele per la qualità o la tempestività del lavoro e senza alcun riferimento alla malattia psichica del ricorrente (che, come detto nel ricorso, lo affligge dal 1987).

Inoltre l'utilità di tale discrezionalità, che peraltro è stata per il ricorrente un importante motivo di conforto e incoraggiamento a fronte della sofferenza esistenziale causata dalla malattia, è comprovata dall'avere reso possibile la realizzazione dei numerosi, originali e fondamentali lavori riferiti nel suo *curriculum*.

4) Mancano documenti che dimostrano le condizioni di salute del ricorrente nel lontano 1987

L'essere il ricorrente affetto da grave malattia mentale fino dal 1987 è certificato dal Diario Clinico del *Centro di Salute Mentale dell'Unità Sanitaria Locale RM/10* inerente il periodo dal 19.10.1987 al 28.8.1991 (all. 2). Infatti tale diario include come diagnosi provvisoria "disturbo delirante di persecuzione" e come diagnosi definitiva "psicosi schizofrenica di tipo paranoide".

Ciò è confermato da entrambe le certificazioni rilasciate dal *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B* il 6.5.2013 (all. 3) e 27.1.2014 (all. 4).

Inoltre il sussistere la malattia del ricorrente dal 1987 è confermato dalla sofferenza esistenziale evidenziata dalla comunicazione con allegata querela (all. 5) che il ricorrente ha inviato all'ENEA il 6.2.1989 con protocollo in arrivo n. 53264 del 14.2.1989.

5) Mancano prove della necessità che il ricorrente lavori discrezionalmente nella sua abitazione o nella sua sede all'ENEA

Le attuali condizioni di salute del ricorrente sono documentate da:

- certificato medico del *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B*, 29.11.2012, all. 6
- certificato medico del *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B*, 26.3.2013, all. 7
- certificazione del *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B*, 6.5.2013, all. 3
- verbale di visita medico-collegiale, *Collegio Medico-Legale ASL RM/B*, 6.6.2013, all. 8
- certificazione del *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B*, 27.1.2014, all. 4

Il *giudizio medico-legale* espresso nel verbale del 6.5.2013 (all. 8) afferma il ricorrente "NON INABILE a proficuo lavoro" e, nello specifico, "idoneo a svolgere l'attività di ricercatore".

Le due certificazioni del 6.5.2013 e 27.1.2014 concludono che il ricorrente è affetto da una "sindrome dissociativa cronica con buona conservazione delle capacità cognitive" e la seconda in particolare afferma che il ricorrente "è convinto di essere spiato e danneggiato durante il suo lavoro di ricerca nell'ambiente di lavoro, per cui si vede costretto a svolgerlo a casa propria".

È quindi evidente come sia certificato con la massima competenza e credibilità quanto sostiene il ricorrente ossia che egli, a causa delle sue condizioni di salute, può svolgere il proprio lavoro, senza subire esiziali e insormontabili impedimenti, solo potendo, come ha sempre fatto dal 1987 in poi, di volta in volta discrezionalmente decidere se lavorare nella propria abitazione o nella sua sede dell'ENEA.

Il ricorrente, senza la detta libertà di lavorare a casa o in ufficio, non avrebbe potuto svolgere il corposo e intenso lavoro attestato anche dal suo *curriculum*, a causa dell'incremento di sofferenza esistenziale che ne sarebbe conseguito; a meno di rispettare il normale orario lavorativo croni-

cizzando un adeguato uso di psicofarmaci, quando però una tale soluzione, oltre che essere ovviamente preoccupante a causa di poco prevedibili rischi, avrebbe in ogni caso alterato le sue più necessarie attitudini di studioso e ricercatore.

6) L'ENEA si è interessata e preoccupata più volte della salute del ricorrente

Dal 1991 l'ENEA non ha mai chiesto visite mediche del ricorrente, fino alla convocazione della ASL del 16/06/2010 e alla visita medica del 19/10/2011 inerente l'esposizione al rischio da videoterminali.

7) Il ricorrente si è rifiutato di svolgere l'attività lavorativa assegnatagli da UTAPRAD e non ha voluto interagire lavorativamente con ricercatori di tale unità

Tutti i fatti rilevanti per queste accuse sono i seguenti.

Il ricorrente è stato assegnato il 20.4.2010 alla unità UTAPRAD-DIM (il cui responsabile è il dott. Palucci) e il 24.4.2010 è avvenuta la prima riunione di tutti i dipendenti assegnati alla unità UTAPRAD (il cui responsabile è la dott.ssa Fantoni).

In tale riunione il ricorrente ha dichiarato di dover completare ricerche di “probabilità e statistica” (questo nome indica una sola e ben nota materia scientifica) e che poi avrebbe dovuto proseguire precedenti ricerche riguardanti la termomeccanica del continuo. Nella stessa riunione la dott.ssa Fantoni disse che l'unità più adatta alla mia attività non era UTAPRAD-DIM ma UTAPRAD-MAT (il cui responsabile è il dott. Dattoli).

Nel primo incontro personale avuto con il dott. Palucci, io chiesi di poter continuare le mie attività inserendole tra quelle di UTAPRAD-DIM e il dott. Palucci rispose che tali attività erano estranee a quelle della sua unità, di non essere competente riguardo tali attività e di provare a chiedere al Dott. Dattoli di inserirmi nella sua unità. Un secondo incontro con il dott. Palucci ha avuto sostanzialmente lo stesso esito.

Il 31.5.2010 la dott.ssa Fantoni mi ha inviato la seguente email

Caro Collega, come suggerito nella riunione di presentazione e nel suo successivo colloquio con il dott. Palucci, sarebbe utile che lei riferisse delle sue ricerche al nostro fisico teorico più esperito, il dott. Dattoli, che è anche responsabile del Laboratorio di Modellistica Matematica. Il dott. Dattoli mi ha confermato la sua disponibilità a riceverla, la invito pertanto a contattarlo e prendere un appuntamento.

Ho avuto almeno due colloqui con il dott. Dattoli, allo scopo di essere trasferito nella sua unità. In tali colloqui l'ho informato sulla mia attività e gli ho consegnato due miei lavori allo scopo di pubblicarli nella collana dei *Rapporti Tecnici* dell'ENEA.

La risposta del Dott. Dattoli alla mia richiesta di essere trasferito nella sua unità è stata negativa, motivando tale diniego con il riguardare l'attività della sua unità i temi settoriali della fusione nucleare e non la ricerca di base che costituisce la mia attività. Inoltre non ho avuto risposta riguardo le dette proposte di pubblicazione.

Successivamente ha avuto luogo una corrispondenza email intercorsa dal 21/06 al 04/07/2013 tra me, la dott.ssa Fantoni, il dott. Palucci ed altri.

Inizial tale corrispondenza per conoscere i dettagli del rimborso spese di una mia eventuale partecipazione al 68° Congresso Nazionale A.T.I. (Associazione Termotecnica Italiana) in quanto il 20/06/2013 lo *Scientific Committee* di tale congresso aveva accettato l'*abstract* di un mio articolo.

lo da pubblicare negli atti del Congresso e mi aveva contestualmente invitato a inviarne il *full text* (che poi, il 03/09/2013, è stato respinto con la motivazione “*The topic of the paper is simply out of the field of interest of this Conference and for this reason must be rejected.*” che risulta non poco incoerente se si considera che l’*abstract* era di 237 parole e quindi molto dettagliato).

In particolare il 1.7.2013 ho inviato alla dott.ssa Fantoni la seguente email

La mia attuale attività riguarda la definizione teorica e applicativa di una nuova fondamentale procedura di probabilistica e statistica.

Terminata (come spero quanto prima) questa attività, devo completare uno studio (ormai in fase conclusiva) volto a dimostrare la compatibile deducibilità di una nuova legge nel contesto della meccanica del continuo.

Successivamente è mia intenzione circostanziare ulteriormente (con più ampie argomentazioni e verifiche numeriche) una teoria termomeccanica (che enunciai in quattro articoli dal 1992 al 1995) la cui importanza e originalità si comprendono facilmente considerando che include, tra l’altro, due nuovi primo e secondo principio della termodinamica, un nuovo modello dinamico e un nuovo modello di attrito.

Pertanto vorrei sapere, da Lei o dal Dott. Palucci, quale delle Vostre "attività progettuali" potrebbero integrare e favorire le dette mie attività.

ricevendo il 04/07/2013 la seguente risposta

*Caro Ing. Lorenzoni,
con riferimento alle precisazioni sulle sue attività di ricerca contenute nella sua lettera del 1/7/2013 (ns. prot. 35921/UTAPRAD posta in arrivo), a seguito di un’attenta analisi condotta con il responsabile del suo laboratorio e degli altri di UTAPRAD, le comunico che le attività di ricerca da lei descritte non rientrano in quanto previsto dai nostri progetti attualmente in corso. Infatti questi ultimi hanno carattere prevalentemente applicativo e non di ricerca fondamentale, sono inoltre indirizzati a tematiche di optoelettronica (sviluppo di sistemi e sensori laser, acceleratori di particelle, micro e nanotecnologie per la fotonica) ben lontane da quelle che lei sta affrontando (meccanica del continuo e termomeccanica). Per quanto riguarda la parte di procedura di probabilistica e statistica, il nostro interesse è limitato all’applicazione di metodologie statistiche standard necessariamente già accettate nella comunità scientifica internazionale perché le dobbiamo utilizzare per la validazione della strumentazione realizzata.*

Se vuole inserirsi nelle attività progettuali della UT dovrà essere lei ad avvicinarsi alle nostre tematiche di ricerca e non aspettarsi che da parte nostra venga fatto uno sforzo ingiustificato per far rientrare le sue attività in progetti che non hanno nulla a che vedere con gli studi da lei condotti.

Le ricordo inoltre che l’inserimento di un’attività di ricerca in un progetto esterno comporta necessariamente la rendicontazione delle ore di personale ad essa dedicata, come da cartellino delle presenze mensile.

E’ peraltro possibile che ci sia interesse per le sue ricerche in altre UT dell’ENEA, nel qual caso siamo disponibili ad agevolare la collaborazione come abbiamo sempre fatto per tutto il personale acquisito nell’ultima ristrutturazione.

A questo riguardo è inoltre notevole che ho chiesto più volte a vari altri uffici dell’ENEA (compreso lo stesso commissario Ing. Lelli) di normalizzare la mia situazione collocandomi in una unità più adatta al tipo di lavoro che svolgo, e che ogni esito è sempre stato negativo, come peraltro quello di varie richieste di cambiare stanza (e.g. email a Direttore di C.R. Frascati del 04/11/2009) che è però rimasta sempre la stessa nonostante le gravissime sofferenze psicosomatiche.

Per completezza, ai fatti testé esposti, si devono aggiungere due colloqui che ho avuto con la dott.ssa Fantoni e che hanno riguardato la mia presenza fisica al C.R. Frascati.

Questi fatti evidenziano sia la falsità dell'accusa secondo cui non avrei voluto interagire lavorativamente con ricercatori della mia unità, sia che il detto trasferimento in UTAPRAD-DIM è stato del tutto erroneo poiché le attività di questa unità (come pure quelle delle altre unità comprese in UTAPRAD) sono marcatamente diverse dalle mie.

Inoltre tali fatti evidenziano anche la falsità dell'accusa secondo cui mi sarei rifiutato di svolgere l'assegnata attività lavorativa, poiché mostrano che mai la dott.ssa Fantoni o il dott. Palucci (o altri) mi hanno assegnato una qualche attività lavorativa, essendo peraltro ciò correttamente consapevole della documentata qualità e importanza del mio lavoro di ricercatore che ho sempre svolto in modo completamente autonomo e indipendente fino dall'assunzione avvenuta nel 1984.

8) Il lavoro svolto dal ricorrente è apprezzato esclusivamente e unilateralmente dal solo ricorrente stesso

I responsabili dell'Ente dovrebbero conoscere il *curriculum* del ricorrente, poiché è da molto tempo disponibile in una apposita banca dati dell'ENEA.

I numerosi lavori citati in tale *curriculum* sono stati pubblicati come comunicazioni interne ENEA, rapporti tecnici ENEA, atti di congressi, articoli di riviste, monografie, programmi *free-ware*. Alcuni di tali lavori sono da tempo riferiti da *website*, molto selettivi e autorevoli quali

<http://probweb.berkeley.edu/>

http://www.dmoz.org/Science/Math/Probability/Teaching_Resources/

<http://www.dmoz.org/World/Italiano/Scienza/Matematica/>

<http://mathforum.org/library/view/71751.html>

In particolare il lavoro *Argomentazioni analitiche di probabilità e statistica* (allegato al ricorso) non ha avuto *peer reviewing* perché è un libro e non un articolo di rivista. Infatti questo requisito può averlo un articolo di rivista, che però non è mai costituito da 100 pagine come il lavoro in oggetto. Tuttavia ciò non toglie che anche tale libro, prima di essere pubblicato, sia stato sottoposto al vaglio delle necessariamente intervenute competenze scientifiche dell'Editore. Inoltre a questo riguardo può essere notevole che le spese di pubblicazione, sostenute dal ricorrente, sono state di soli 300€ quando normalmente la pubblicazione di un articolo scientifico costa almeno 1500€.

L'anzidetto articolo non pubblicato nel congresso A.T.I. e un altro che espone la procedura detta nell'email del 1.7.2013 (attualmente non completato) saranno molto presto tradotti in inglese e inviati a riviste scientifiche.

In <http://openarchive.enea.it/> si legge

L'ENEA, aderendo ai principi ispiratori dell'iniziativa internazionale Open Archives Initiative (OAI), finalizzata a rendere facilmente fruibili gli archivi che contengono documenti prodotti in ambito scientifico/universitario, ha creato ENEA Open Archive, l'archivio della produzione scientifica dell'ENEA, realizzato con l'obiettivo di raccogliere, catalogare, rendere facilmente accessibili in rete e preservare nel tempo i risultati della ricerca.

ENEA Open Archive è alimentato dai ricercatori ENEA con informazioni sui lavori prodotti (pubblicazioni su rivista, presentazioni a congressi, report, ecc.) ...

perciò il 13 marzo 2013 ho inviato un'email a dott. Palucci e dott.ssa Fantoni, con la quale chiedevo di inserire il suddetto libro in *ENEA Open Archive*, ma tale richiesta è stata ignorata.

9) Il lavoro del ricorrente è inutile per l'analisi statistica di dati e per la modellistica matematica che si svolgono in UTAPRAD

In realtà è vero l'esatto contrario. Infatti la detta procedura è fondamentale nell'analisi di osservazioni sperimentali, ed inoltre il programma PEEI (*freeware* in <http://www.giacomo.lorenzoni.name/peei/>) risolve ogni risolvibile sistema di equazioni alle derivate parziali essendo questo tipo di sistemi quanto di più importante in modellistica matematica.

Lista degli allegati

Si depositano i seguenti documenti in copia:

- 1) *Curriculum* lavorativo del ricorrente;
- 2) Diario Clinico *Centro Salute Mentale USL RM/10*, da 19.10.1987 a 28.8.1991;
- 3) Certificazione del *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B*, 6.5.2013;
- 4) Certificazione del *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B*, 27.1.2014;
- 5) Comunicazione da ricorrente a ENEA, 6.2.1989;
- 6) Certificato medico del *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B*, 29.11.2012;
- 7) Certificato medico del *Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B*, 26.3.2013;
- 8) Verbale di visita medico-collegiale, *Collegio Medico-Legale ASL RM/B*, 6.6.2013.

Roma 12/02/2014

Il Ricorrente
(Giacomo Lorenzoni)